

Penale Sent. Sez. 3 Num. 41957 Anno 2019

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: ZUNICA FABIO

Data Udiienza: 06/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Santoro Giuseppe, nato a San Marco in Lamis il 14-09-1969,

Nardella Maria, nata a San Marco in Lamis il 25-09-1970,

avverso l'ordinanza del 03-01-2019 del Tribunale di Foggia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 gennaio 2019, il Tribunale di Foggia rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Giuseppe Santoro e Maria Nardella, volta a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, emesso in relazione alla sentenza di condanna resa nei loro confronti con riferimento alla realizzazione, in assenza del necessario titolo abilitativo, dell'ampliamento di un locale in muratura.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Santoro e Nardella, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, i ricorrenti hanno effettuato l'adeguamento sismico previsto dalla legge, depositando i calcoli statici e sismici presso i competenti uffici, senza ottenere mai risposta, fermo restando che la demolizione era stata disposta non per la violazione della normativa antisismica, ma per la sola realizzazione dell'opera in assenza del permesso di costruire in sanatoria. Peraltro, conclude la difesa, la demolizione era stata ordinata dal giudice di merito, nell'ambito di uno dei due procedimenti penali scaturiti dal controllo eseguito il 20 luglio 2012 dalla Polizia Municipale di San Marco in Lamis, "ove possibile", il che comportava che la Procura avrebbe dovuto accertare se l'immobile fosse stato ultimato, se fosse abitabile e, soprattutto, se un'eventuale demolizione avrebbe potuto mettere a rischio la stabilità dell'intera struttura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. In via preliminare, al fine di circoscrivere l'ambito valutativo della doglianza, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972 e Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135), secondo cui, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente Autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Rv. 266763) che la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o

sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l'adozione, da parte della Autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento.

2. Orbene, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza impugnata risulta sostanzialmente coerente con tale impostazione ermeneutica, avendo il Tribunale rimarcato (sia pure all'esito di una ricostruzione della vicenda non particolarmente approfondita) la non conformità del fabbricato alla disciplina edilizia, con particolare riferimento alla normativa antisismica.

In ogni caso, dalla stessa prospettazione difensiva emerge che, al momento della decisione impugnata, alcun provvedimento di sanatoria è stato formalmente emesso dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dei coniugi ricorrenti il che induce a ritenere persistente la condizione di illegittimità dell'immobile in esame, tanto più che non è stato chiarito lo stato attuale della procedura amministrativa. Del resto, non può sottacersi che, rispetto alle deduzioni circa l'anomalia di taluni snodi procedurali, come quello relativo all'avvenuto adeguamento sismico, o circa la possibile incidenza della demolizione sulla stabilità dell'intera struttura, il ricorso sconta seri limiti di autosufficienza, non risultando adeguatamente documentate le circostanze fattuali evocate nella prospettazione della censura.

3. In considerazione dell'assenza di profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata e dell'infondatezza della doglianza sollevata, i ricorsi proposti nell'interesse di Giuseppe Santoro e di Maria Nardella devono essere pertanto rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/06/2019

Il Consigliere estensore